



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 84 del 20/01/2022

Proponente: UO Trattamento Economico Personale dipendente convenzionato e Strutture Convenzionate

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 1 E LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE CON IL SSN E ABILITATE DALLA REGIONE UMBRIA AD EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL FINE ISOLAMENTO E PER IL FINE QUARANTENA PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 18 DEL 14 GENNAIO 2022. APPROVAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 936 del 20/01/2022 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

19639db6d520c9cc4f0707482372b91688182e8466532fb26f54405596d80223

Hash .p7m (SHA256):

ec3af0a36949807d7cd372193509c5ce887228f99a90dd89956be98789ce64e9

Firme digitali apposte sulla proposta:

Eleonora Di Maolo, Doriana Sarnari, Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo, Milena Tomassini

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE con il Decreto n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 e sono state disposte ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

CHE con il Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021, sono state aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529);

CHE la Regione Umbria, con DGR n. 1373 del 30 dicembre 2021 "*Emergenza COVID-19: potenziamento dell'offerta dei test per la ricerca di SARS-CoV-2*", dato l'aggravarsi del contesto epidemiologico che vede una diffusione dei contagi in ascesa esponenziale con una incidenza in drastico aumento, ha disposto di attivare tutte le possibili risorse per sottoporre a test Covid il maggior numero di soggetti, prevedendo il coinvolgimento dei laboratori privati accreditati e abilitati all'esecuzione dei test rapidi per SARS-CoV-2;

CHE il Commissario per l'emergenza della Regione Umbria, data l'elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento/quarantena dettati dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, con nota prot n. 0000702 del 3 gennaio 2022 ha stabilito che le misure di quarantena e isolamento ivi previste si devono applicare anche ai casi/contatti presi in carico prima del 30 dicembre 2021 e precisamente:

a) Caso positivo già preso in carico dal SSR

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone "di uscita" presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni...), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell'ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo;

b) Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni,...), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo;

c) Contatto stretto già preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell'ISP.

CHE in virtù di tale disposizione "*...le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell'aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.*"

RILEVATO CHE, con circolare n. 11 dell'08/01/2022 i Ministeri Istruzione e Salute hanno disciplinato le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS – CoV - 2 in ambito scolastico -art. 4, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1- prime indicazioni operative e che il Commissario per l'emergenza della Regione Umbria, ha conseguentemente disposto con nota prot. n. 0004565 dell'11 gennaio 2022 la *“Gestione dei casi COVID-19” e dei contatti di caso per alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado*”;

RILEVATO ALTRESI' CHE la Regione Umbria con DGR n. 18 del 14 gennaio 2022 *“Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento”* ha preso atto e fatto propria la nota del Commissario per l'emergenza prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022 sopra richiamata ed ha stabilito che, fino al 31 gennaio 2022 sono a carico del SSR i test antigenici eseguiti *“per il fine isolamento (per i casi COVID 19) e il fine quarantena (per i contatti) conformemente alla normativa vigente, con esclusione degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado”*;

CHE con il medesimo provvedimento la Regione Umbria ha, in particolare:

- dato mandato *“alle Aziende USL territorialmente competenti di predisporre un protocollo d'intesa per l'effettuazione dei test antigenici di cui al precedente punto, con le strutture private accreditate, abilitate per l'esecuzione dei test antigenici (DGR n. 915/2020), aderenti al Protocollo di cui alla DD n. 8988/2021 e che hanno già trasmesso alla Regione una prima manifestazione di interesse”*;
- stabilito che *“per i test antigenici dovrà essere applicata la tariffa di 15,00 euro, comprensiva di ogni onere sostenuto per le attività di prelievo, trasporto, analisi, refertazione e comunicazione degli esiti”*;
- stabilito che *“la verifica del rispetto delle condizioni di accesso a tali prestazioni è in capo alle...strutture sanitarie”*;
- precisato che *“i costi per i test eseguiti per finalità personali o che comunque non rientrano nelle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 sono da porre a carico del cittadino”*;
- stabilito che *“gli oneri a carico del SSR trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2022 fino alla concorrenza del tetto di 500.000 euro”*;

RICHIAMATE:

- la DD della Regione Umbria n. 8988 del 14/09/2021 *“Recepimento Protocollo d'intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”*;
- la DGR n. 915 del 14/10/2020, *“Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento”*;
- la DD della Regione Umbria n. 9530 del 26/10/2020, *“DGR 915/2020. Avviso pubblico finalizzato all'inserimento nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2. Approvazione”*;

PRESO ATTO della DGR n. 50 del 5 gennaio 2022, recante “DGR n. 915 e DD n. 9530/2020. Integrazione dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico SARS-CoV-2, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 106039 del 28 ottobre 2021” con la quale è stata approvata l’iscrizione, nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS- CoV-2, delle strutture/laboratori/studi medici come riportati nell’allegato n. 1 alla DGR medesima;

PRESO ATTO altresì, della nota prot. n. 5059/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare acquisita al protocollo n. 6198 del 12 gennaio 2022 con la quale è stato trasmesso l’elenco dei laboratori che hanno presentato alla Direzione Regionale Salute e Welfare la manifestazione di interesse per la esecuzione del test antigenico SARS- CoV-2 di fine contumacia/quarantena;

PRESO ATTO altresì che con e-mail del 17 gennaio 2022 la Direzione Regionale Salute e Welfare- Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria, Sicurezza alimentare- ha trasmesso l’elenco delle strutture/ /laboratori/studi medici privati abilitati all’effettuazione del test antigenico per SARS- CoV-2, riportando a fianco di ciascun nominativo, il possesso o meno dell’accreditamento con l’indicazione del relativo provvedimento di rilascio;

RITENUTO di dover recepire il Protocollo d’Intesa tra l’Azienda USL Umbria n 1 e le strutture private, insistenti sul territorio di competenza dell’Azienda stessa, accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ed abilitate dalla Regione Umbria ad effettuare test antigenici rapidi per il fine isolamento e per il fine quarantena, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. n. 1), predisposto in applicazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 1373 del 30 dicembre 2021, dalla DGR n. 18 del 14 gennaio 2022 e dalla nota del Commissario per l’emergenza prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022;

DATO ATTO che per gli oneri derivanti dal presente provvedimento risulta un tetto fissato a livello regionale corrispondente ad € 500.000,00 cui l’Azienda farà carico la spesa presunta per € 285.000,00 (valutato sulla base dell’incidenza della popolazione) a valere sul conto di costo 300.10.12 “Assistenza specialistica da altri soggetti” del bilancio preventivo economico anno 2022, da verificare a consuntivo sulla base dei tamponi effettivamente resi dalle strutture aderenti al presente protocollo;

CONSIDERATO che le Strutture private accreditate e abilitate che aderiranno al “Protocollo di intesa” oggetto del presente provvedimento, saranno rimborsate a seguito della corretta identificazione della prestazione resa, utilizzando gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla “PuntoZero S.c.ar.l” secondo le specifiche operative comunicate dalla Società stessa e dall’Azienda;

DATO ATTO che la Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 esclude dall’obbligo della tracciabilità, previsto dalla legge n. 136/ 2010, le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, ma che è stato comunque acquisito il conto corrente dedicato di cui all’art.3 della citata Legge;

TUTTO CIÒ premesso e considerato, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) Prendere atto e recepire il “ Protocollo di intesa tra l’Azienda USL Umbria n 1 e le Strutture Private Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ed abilitate dalla Regione Umbria ad effettuare test antigenici rapidi per il fine isolamento e per il fine quarantena, per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All. n.1);
- 2) Stabilire che ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 18 del 14 gennaio 2022, possono aderire al “Protocollo d’intesa” oggetto del presente provvedimento solo le strutture private accreditate, abilitate per l’esecuzione dei test antigenici (DGR n. 915/2020), aderenti al Protocollo di cui alla DD n. 8988/2021, che hanno già trasmesso alla Regione una prima manifestazione di interesse e insistenti nel territorio dell’Azienda USL Umbria n. 1;
- 3) Dare atto che l’adesione al “Protocollo di intesa” oggetto del presente provvedimento, implica l’accettazione delle condizioni ivi previste da parte delle strutture accreditate e abilitate, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo medesimo fino alla data del 31 gennaio 2022 o successiva in riferimento ad eventuali ulteriori proroghe che dovessero essere definite a livello nazionale e/o regionale;
- 4) Stabilire di riconoscere alle strutture sanitarie accreditate e abilitate per l’esecuzione dei test antigenici che avranno aderito al “Protocollo di intesa” oggetto del presente provvedimento, una tariffa pari a € 15,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito nei confronti dei casi e secondo i criteri fissati dalla nota del Commissario per l’emergenza Prot. 0000702-2022 di cui alla DGR n. 18 del 14 gennaio 2022;
- 5) Stabilire che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
- 6) Stabilire che verranno riconosciuti ai fini della remunerazione solo i test effettuati secondo i criteri della nota del Commissario per l’emergenza Prot. 0000702-2022, di cui alla DGR n. 18 del 14 gennaio 2022;
- 7) Pubblicare l’elenco delle strutture sanitarie aderenti nelle pagine web dell’Azienda USL Umbria n.1;
- 8) Dare mandato alla UOC “Trattamento economico personale dipendente- Gestione personale convenzionato e strutture private” di espletare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
- 9) Dare mandato alla UOC Contabilità Economico Finanziaria, nelle more della definitiva assegnazione delle risorse del FSR dell’anno 2022, di incrementare il budget del centro di responsabilità AZA0-500 per la spesa presunta € 285.000,00, da verificare a consuntivo

sulla base dei tamponi effettivamente resi dalle strutture aderenti al presente protocollo, fatto salvo eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi necessarie anche a seguito di ulteriori proroghe definite a livello nazionale/regionale;

- 10) Trasmettere il presente atto alla Società “PuntoZero S.c.ar.l” per gli adempimenti di competenza;
- 11) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle normative vigenti in materia di riservatezza.

La Dirigente
Dott.ssa Milena Tomassini

La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Dorian Sarnari

Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Eleonora Di Maolo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA 1 E LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E ABILITATE DALLA REGIONE UMBRIA AD EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL FINE ISOLAMENTO E PER IL FINE QUARANTENA, PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

VISTO il Decreto n. 221 del 24 dicembre 2021 *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;

VISTO il Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.”* e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 *”Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”*;

VISTA la DGR n. 1373 del 30 dicembre 2021 *“Emergenza COVID-19: potenziamento dell'offerta dei test per la ricerca di SARS –CoV-2”* con la quale la Regione Umbria, dato l'aggravarsi del contesto epidemiologico che vede una diffusione dei contagi in ascesa esponenziale con una incidenza in drastico aumento, ha disposto di attivare tutte le possibili risorse per sottoporre a test Covid il maggior numero di soggetti, prevedendo il coinvolgimento dei laboratori privati accreditati e abilitati all'esecuzione del test molecolare per SARS-CoV-2;

VISTA la nota prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022 *“Gestione dei casi COVID-19 e dei contatti di caso”* con la quale il Commissario per l’emergenza d’intesa con la Direzione Regionale Salute e Welfare, data l’elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento /quarantena dettati dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, ha stabilito che le misure di quarantena e isolamento ivi previste si applicano anche ai casi/contatti presi in carico prima del 30 dicembre 2021 e che in virtù di tale disposizione *“..le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell’aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche (espressamente elencate nella medesima nota) avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.”*

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*;

VISTA la DGR n. 18 del 14 gennaio 2022 *"Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento"* con la quale la Regione Umbria ha preso atto e fatto propria la nota del Commissario per l’emergenza prot n. 0000702 del 3.1.2022 stabilendo, in particolare, quanto segue:

“: ..

2. ..a) *fino alla data di efficacia del presente provvedimento sono a carico del SSR i test antigenici eseguiti nelle condizioni di cui alla nota allegato 1;*

b) dalla data di efficacia del presente provvedimento sono a carico del SSR solo i test antigenici eseguiti per il fine isolamento (per i casi COVID 19) e il fine quarantena (per i contatti) conformemente alla normativa vigente, con esclusione

degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado;

...

4. di dare mandato alle Aziende USL territorialmente competenti di predisporre un protocollo d'intesa per l'effettuazione dei test antigenici di cui al punto 2b, con le strutture private accreditate, abilitate per l'esecuzione dei test antigenici (DGR n. 915/2020), aderenti al Protocollo di cui alla DD n. 8988/2021 e che hanno già trasmesso alla Regione una prima manifestazione di interesse”;

5. di stabilire che per i test antigenici dovrà essere applicata la tariffa di 15,00 euro, comprensiva di ogni onere sostenuto per le attività di prelievo, trasporto, analisi, refertazione e comunicazione degli esiti;

6. di stabilire che la verifica del rispetto delle condizioni di accesso a tali prestazioni è in capo alle farmacie/strutture sanitarie;

7. di precisare che i costi per i test eseguiti per finalità personali o che comunque non rientrano nelle condizioni di cui agli allegati 1 e 2 sono da porre a carico del cittadino;

8. di stabilire che gli oneri a carico del SSR trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale dell'anno 2022 fino alla concorrenza del tetto di 500.000 euro;

9. di pubblicare l'elenco delle strutture sanitarie aderenti nelle pagine web della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie USL Umbria 1 e USL Umbria 2;

10. di stabilire che gli accordi sopracitati siano in vigore fino alla data del 31 gennaio 2022...”;

VISTA la DGR n. 915 del 14.10.2020 “*Test per la ricerca di SARS-CoV-2 presso le strutture private: aggiornamento*”;

VISTA la DD della Regione Umbria n. 9530 del 26/10/2020, “DGR 915/2020. *Avviso pubblico finalizzato all’inserimento nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigene per SARS-CoV-2. Approvazione*”;

VISTA la DD della Regione Umbria n. 8988 del 14/09/2021” *Recepimento Protocollo d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105*”;

VISTA la DD della Regione Umbria n. 50 del 5 gennaio 2022, recante “DGR n. 915 e DD n. 9530/2020. *Integrazione dell’Elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico SARS-CoV-2, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 106039 del 28 ottobre 2021*” con la quale è stata approvata l’iscrizione, nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano il test antigenico per SARS-CoV-2, delle strutture/laboratori/studi medici come riportati nell’allegato n. 1 alla DGR medesima;

VISTA la nota prot. n.5059/2022 della Direzione Regionale Salute e Welfare acquisita al protocollo n. 6198 del 12 gennaio 2022, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei laboratori che hanno presentato alla Direzione Regionale Salute e Welfare la manifestazione di interesse per la esecuzione del test antigenico SARS- CoV-2 di fine contumacia/quarantena;

RILEVATO che la Struttura privata accreditata risulta abilitata per l’esecuzione dei test antigenici (DGR 915/2020) ed aderente al Protocollo di cui alla DD n. 8988/2021;

RILEVATO che la Struttura privata accreditata ha già trasmesso alla Regione Umbria con nota pec del la manifestazione di interesse per l'esecuzione dei test antigenico SARS-CoV-2 di fine contumacia/quarantena e risulta inserita nell'apposito elenco regionale come da nota della Direzione Regionale Salute e Welfare prot. n. 5059/2022 ;

Tutto quanto sopra premesso

Il Dott. Gilberto Gentili, nato a Fossombrone (PU) il 6 agosto 1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria n. 1 Cod. Fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

il - cod. fiscale: - nato a e residente a - Via n. in qualità di Legale Rappresentate/ titolare della Struttura “ ” con sede in - Via - Domicilio Fiscale in - Via - Partita IVA di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Struttura

CONCORDANO

- **DI GARANTIRE**, fino al 31 gennaio 2022, da parte della struttura sanitaria privata, accreditata con il Servizio sanitario e abilitata dalla Regione Umbria per i test antigenici (di seguito “struttura sanitaria”), la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i criteri della nota del Commissario per l'emergenza prot. 0000702 del 3 gennaio 2022 “*Gestione dei casi COVID-19 e dei contatti di caso*”, con esclusione degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I° e II° grado come disposto dalla nota prot. n.0004565 dell'11 gennaio 2022, ovvero:

➤ **Caso positivo già preso in carico dal SSR:**

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni...), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

➤ **Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR:**

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni ...), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

➤ **Contatto stretto già preso in carico dal SSR:**

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP.

- **DI RICONOSCERE** alla struttura sanitaria la tariffa di € 15,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore delle categorie sopra elencate avendo a riferimento il tetto complessivo regionale pari ad € 500.000,00 stabilito a favore di tutte le strutture regionali aderenti al protocollo;

- **CHE** la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

- **CHE**, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante "Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo", la struttura sanitaria somministrerà esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'Unione europea, anche ai fini dell'emissione dei certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l'interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;

- **CHE** l'approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cure e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19 della Regione Umbria;

- **CHE** la somministrazione dei test antigenici rapidi presso la struttura sanitaria avverrà direttamente da parte di personale sanitario abilitato (medico, infermiere, biologo) all'uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della struttura;

- **CHE** l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico- amministrativo avvengono conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 1, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla struttura sanitaria per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
- **CHE** è il cittadino a scegliere la struttura presso cui recarsi, fra quelle che aderiscono al protocollo, compilando il modulo di autocertificazione fino a quando non disponibile il codice OPT (Allegato 2).
- **CHE** la verifica del rispetto delle condizioni di accesso a tali prestazioni è in capo alle struttura sanitaria;
- **CHE** la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alla struttura sanitaria sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, conformi ai criteri indicati e successivamente alla corretta identificazione della prestazione resa utilizzando gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla "PuntoZero S.c.ar.l" secondo le specifiche operative comunicate dalla Società stessa e dall'Azienda USL Umbria n.1;
- **CHE** i pagamenti delle prestazioni riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura; i termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni. Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella Legge n. 89 del 23.06.2014) la fatturazione transiterà tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice unico identificativo che sarà comunicato al momento della validazione del fatturato;

- **CHE** i costi per i test eseguiti per finalità personali o che comunque non rientrano nei casi di cui alla nota del Commissario per l'emergenza prot. n. 0000702 del 3 gennaio 2022 "Gestione dei casi COVID-19 e dei contatti di caso" sono da porre a carico del cittadino;
- **CHE** , nonostante la Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 la quale esclude dall'obbligo della tracciabilità, previsto dalla legge n. 136/ 2010, le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, viene comunque acquisito il conto corrente dedicato di cui all'art.3 della citata Legge;
- **CHE** la struttura si impegna a sollevare l'Azienda USL da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione dei test Sars COV-2 oggetto del presente protocollo;
- **CHE** la struttura si impegna a garantire l'applicazione dei protocolli e delle disposizioni, fornite dall'Azienda USL in materia di sicurezza e sanificazione per quando riguarda le attività di cui al presente protocollo;
- **CHE** la struttura si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiara di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti (Allegato 3);
- **CHE** la struttura si impegna ad alimentare il sistema informativo previsto per adempiere a tutti gli obblighi informativi stabiliti sia nei riguardi del Ministero della Salute che della Regione Umbria e/o dall'Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità, della qualità ed esito delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite al riguardo;

- **CHE** il presente protocollo decade di diritto nei seguenti casi:
 - a) ritiro dell'autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
 - b) reato per condotta esercitata ai danni dell'Azienda;
 - c) in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
 - d) per tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
- **CHE** per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia;
- **CHE** il presente protocollo verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono poste a carico della struttura;

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 gennaio 2022 o successiva in riferimento ad eventuali ulteriori proroghe che dovessero essere definite a livello nazionale e/o regionale.

Perugia, lì

Il Legale Rappresentante/ Titolare

Il Direttore Generale

Azienda USL Umbria n. 1

Dott. Gilberto Gentili

MISURE PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI

Misure di sicurezza per la struttura sanitaria

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.

- durante lo stato di gravidanza e di allattamento il personale sanitario abilitato (medico, infermiera, biologa) si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge preferibilmente su appuntamento e con percorso dedicato per assicurare il distanziamento e l'adozione delle misure di prevenzione;
- gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
- l'incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell'utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
- il personale sanitario abilitato esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
- l'igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
- la struttura sanitaria provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell'utente, compreso l'esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all'uso dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2;
- in caso di esito positivo del test antigenico rapido, la struttura sanitaria provvede a darne immediata comunicazione all'utente e ad attivare le procedure previste;
- Occorre seguire con precisione le istruzioni del produttore dettate per la corretta gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione dei test rapidi, che comunque devono essere considerati come rifiuti speciali sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Condizioni di accesso per l'Utente

Caso positivo già preso in carico dal SSR

Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido, esibendo la disposizione dell'ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

Caso positivo non ancora preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.

Contatto stretto già preso in carico dal SSR

Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita, esibendo la disposizione dell'ISP.

DICHIARAZIONE
PER ESECUZIONE TEST ANTIGENICI PER FINE CONTUMACIA E FINE QUARANTENA
 presso Strutture sanitarie accreditate e abilitate ai test antigenici

Io sottoscritto/a	
Nato a	Il
Residenza	
Domicilio <i>(se diverso da residenza)</i>	
Codice fiscale	
Telefono/cellulare	
E mail	

In qualità di genitore/tutore di *(da compilare solo nel caso in cui il paziente sia minore o soggetto terzo)*:

Nome e cognome	
Nato a	Il
Codice fiscale	

DICHIARO
che il test antigenico viene richiesto in quanto sono

<input type="checkbox"/>	1. CASO COVID 19 ASINTOMATICO DA ALMENO 3 GIORNI
<input type="checkbox"/>	2. CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO, GIA' PRESO IN CARICO DALL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Compilare la sezione dedicata

1. CASO COVID 19 ASINTOMATICO DA ALMENO 3 GIORNI	
<input type="checkbox"/>	- Vaccinato con dose BOOSTER (dose aggiuntiva al ciclo primario) Test dal 7° giorno
<input type="checkbox"/>	- Vaccinato con ciclo primario completato (due dosi o dose unica a seconda del tipo di vaccino) da meno di 120 giorni
<input type="checkbox"/>	- Tutti gli altri Test dal 10° giorno
<i>(scegliere una delle condizioni seguenti barrando la casella)</i>	
E	
<input type="checkbox"/>	Già preso in carico dal SSR, con appuntamento per test oltre i termini previsti (7 o 10 giorni)
<input type="checkbox"/>	Non ancora preso in carico dal SSR ovvero senza appuntamento per il test
<i>(scegliere una delle condizioni seguenti barrando la casella)</i>	

2. CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO, GIA' PRESO IN CARICO DALL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- Vaccinato con ciclo primario completato (due dosi o dose unica a seconda del tipo di vaccino) da più di 120 giorni, con green pass valido Test dal 5° giorno
- Guarito da più di 120 giorni, con green pass valido

- Vaccinato con ciclo vaccinale primario non completo (no 2° dose) o con ciclo vaccinale primario completato da meno di 14 giorni Test dal 10° giorno
- Non vaccinato

(scegliere una delle condizioni seguenti barrando la casella)

Consegno copia della disposizione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o il referto del test antigenico o molecolare positivo (non utile test di autodiagnosi)

Io sottoscritto, consapevole di quanto prescritto all'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 sulla responsabilità penale (artt. 482-483-489 e 496 c.p. e leggi speciali in materia) a cui posso andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione e sotto la mia responsabilità, attesto che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero.

In caso di dichiarazione mendace o falsa attestazione, oltre quanto previsto sopra, verrà richiesto il pagamento del test.

Data _____ Firma _____

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del protocollo d'intesa per l'erogazione di tamponi rapidi per il fine isolamento e fine quarantena Casi Covid 19, tra USL Umbria n. 1 di seguito altresì denominata "*Titolare*" e la Struttura _____, di seguito altresì denominata "*Responsabile*", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a "*Responsabile*" del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del Protocollo.

La USL Umbria n. 1 ricorre alla Struttura in quanto questa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria n. 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

1. Il "*Responsabile*" è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del protocollo, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella che segue sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
2. Il "*Responsabile*" tratta i dati personali rispettando le normative specifiche di settore.
3. Il "*Responsabile*" garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
4. Il "*Responsabile*" si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

5. Il “*Responsabile*” non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte del Titolare.
6. Il “*Responsabile*” si impegna a non ricorrere a un altro responsabile “*Sub-responsabile*” senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il “*Responsabile*” del trattamento si impegna ad informare il “*Titolare*” del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al “*Titolare*” del trattamento l’opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Nel caso in cui il “*Responsabile*” ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del “*Titolare*” del trattamento, il “*Sub-responsabile*” del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il “*Sub-responsabile*” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il “*Responsabile*” conserva nei confronti della USL Umbria n. 1 l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi previsti.
8. Il “*Responsabile*” si impegna ad assistere il “*Titolare*” del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del “*Titolare*” del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato.
9. Il “*Responsabile*”, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
 - 9.1. ad assistere il “*Titolare*” nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall’art. 32 GDPR.
 - 9.2. ad assistere il “*Titolare*” nel compiere la valutazione preliminare d’impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del “*Responsabile*” e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l’Autorità di controllo.

- 9.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il "Titolare" di ogni violazione di dati personali (cd. Data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al "Titolare" del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il "Titolare" ne viene a conoscenza; nel caso in cui il "Titolare" debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il "Responsabile" del trattamento supporterà il "Titolare" nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del "Responsabile" del trattamento e/o di suoi "Sub-Responsabili";
- 9.4. ad assistere il "Titolare" al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il "Responsabile" del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al "Titolare" del trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;
- 9.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il "Titolare" in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il "Titolare" nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
10. Il "Responsabile", su scelta del "Titolare" del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
11. Il "Responsabile" si impegna a mettere a disposizione del "Titolare" del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal "Titolare" del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

12. Il “Responsabile” informa immediatamente il “Titolare” del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

13. Sarà obbligo del “Titolare” del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del “Responsabile” del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal “Responsabile” del trattamento.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI
Pazienti/Utenti	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Perugia il

Il Titolare del Trattamento

Il Responsabile del Trattamento

Il Legale Rappresentante per la Struttura